

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 45

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE CONTABILE

Art. 1
Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

Art. 2
Classificazione capitoli del bilancio

1. In previsione dell’entrata in vigore del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e al fine del progressivo adeguamento della classificazione dei capitoli del bilancio regionale al piano dei conti integrato, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, n. 57624 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), la Giunta regionale è autorizzata, con una o più deliberazioni da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla data di adozione, con le modalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2013, n.

19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016.

Art. 3

Modifica all'articolo 15 della legge regionale

3 luglio 2012, n. 18

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), è sostituito dal seguente:

“3. La rimanente somma di 5 milioni di euro è imputata al capitolo n. 3882, UPB 06.02.02, denominato: “Copertura rischi swap per variazione tassi di interesse oltre la soglia contrattuale del 5,45 per cento o per chiusura opzione digitale”.

Titolo II

NORME SETTORIALI

DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I

Disposizioni tributarie

Art. 4

Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

per l'anno 2014

1. Per il periodo d'imposta 2014 sono confermate le maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come disposte dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013). Pertanto, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a. per i redditi sino a 15 mila euro: 0,1 per cento;
- b. per i redditi oltre 15 mila euro e sino a 28 mila euro: 0,2 per cento;
- c. per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
- d. per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
- e. per i redditi oltre 75 mila euro: 0,5 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,48 per cento permane sul terzo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Art. 5

Detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia

1. A titolo sperimentale, per il periodo di imposta 2014, le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del d.p.r. 917/1986 sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi:

- a. 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- b. la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986.

3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 05.01.01, il capitolo di spesa n. 783034 denominato "Misure di sostegno economico diretto in applicazione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011", con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l'accesso alle misure di cui al comma 3.